



COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
PROVINCIA DI LATINA

Copia di deliberazione della Giunta Comunale

N. 32 Del 07-04-2016	OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO 2016
---------------------------------------	---

L'anno **duemilasedici**, il giorno **sette** del mese di **aprile** alle ore **11:45** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle seguenti persone:

COMPONENTI	P/A
GIOVANNI PETRUCCI - SINDACO	P
EUGENIO SAPUTO - VICE SINDACO	P
EGIDIO CALISI - ASSESSORE	P
CORRADO CONSUELO CAPPONI - ASSESSORE	P
LUCIANO MAGNANTI - ASSESSORE	P

Con l'assistenza del **SEGRETARIO COMUNALE: GIANLUCA TORRIERO**

Il **SINDACO**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

➤ Acquisiti i seguenti pareri a termine dell'Art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE TECNICO CONTABILE	Per quanto concerne la Regolarita' tecnica è stato espresso parere: Favorevole , in calce alla proposta di deliberazione.
--	--

SAN FELICE CIRCEO: 22-03-2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DR.SSA Monica Ricci

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO CONTABILE	Per quanto concerne la Regolarita' Contabile è stato espresso parere: Favorevole , in calce alla proposta di deliberazione.
--	--

SAN FELICE CIRCEO: 22-03-2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DR.SSA Monica Ricci

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri che precedono, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Visto gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e disciplinata l'imposta municipale propria;

Visti altresì il Decreto Legge 2 marzo 2012 n.16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n.44; la legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per l'anno 2013) e ogni s.m.i.; il D.L. 54/2013, il D.L. 102/2013; il D.L. 133/2013; la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014);

Visto l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU) e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Dato atto che, a norma dell'art. 1 comma 707 lettera a) della Legge di stabilità per l'anno 2014, l'imposta municipale propria cessa di essere applicata in forma sperimentale;

Considerato che con l'articolo 1 comma 10 lett. b) e c) della L. 208/2015 vengono abrogati i trattamenti di favore riferiti ai terreni agricoli, in relazione alle disposizioni di cui al successivo comma 13 che prevede una revisione complessiva della tassazione sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 (quindi con esclusione dei terreni ubicati in Comuni montani) oltre all'esenzione per i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

Atteso che il Comune di San Felice Circeo in base alla Circolare suddetta risulta essere "non montano", con la conseguenza che a far data dal 2016 i terreni agricoli godono di esenzione solo nei casi di cui alle lettere a) e c) del precedente punto;

Rilevato che il legislatore, con l'art. 1 comma 26 della L. 208/2015, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2016 ha sospeso l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2016 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione specificando di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 7 marzo 2016, che ha prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con propria deliberazione n. 8 del 18/08/2014 e modificato con successiva deliberazione n. 6 del 19/05/2015;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 19/05/2015, con cui sono state approvate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria (IMU) è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

Visti i commi 6, 7 9 e 10 dell'articolo 13, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, i quali dispongono che i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare le aliquote di base previste dallo Stato nonché modificare l'importo della detrazione e disporre l'assimilazione ad abitazione principale per le fattispecie ivi individuate;

Visto l'articolo 1 comma 677 della Legge n. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Ribadito che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D determinato in base all'eventuale innalzamento dell'aliquota per tali fattispecie, rispetto all'aliquota di base;

Richiamato l'art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e poi dal D.Lgs. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

Preso atto che in data 22/03/2016 il Responsabile del Settore Tecnico Contabile ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto";

Il Responsabile "F.to Dr.ssa Monica Ricci"

Preso atto che in data 22/03/2016 il Responsabile del Settore Finanziario ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto";

Il Responsabile "F.to Dr.ssa Monica Ricci"

Visti:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

Con voti espressi nelle forme di legge, con esito come sopra riportato,

DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno **2016** le aliquote e le detrazioni dell'IMU, già in vigore nell'anno 2015 come sotto riportato:

Fattispecie	Aliquota
Unità immobiliari, iscritte in categorie catastali A1, A8 e A9, adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,60%
Alberghi, pensioni, Bed & Breakfast Agriturismi e strutture ricettive in generale, regolarmente autorizzate e condotte dai proprietari degli immobili, che dichiarino di essere aperti e funzionanti almeno 10 mesi all'anno	0,76%
Attività commerciali, industriali, artigiane e agricole di qualsiasi natura, inclusi i magazzini, regolarmente autorizzate e condotte dai proprietari degli immobili, che dichiarino di essere	0,76%

aperte e funzionanti almeno 10 mesi all'anno	
Abitazioni a disposizione (seconde case) locate annualmente con regolare contratto di affitto registrato	0,76%
Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti	1,06%

2) di prevedere le seguenti riduzioni come disposto dalla legge di stabilità 2016:

- ❖ riduzione dell'imposta del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- ❖ riduzione al 50% della base imponibile sulle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;

3) di dare atto che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2016;

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;

5) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;

6) di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2016.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
F.TO GIOVANNI PETRUCCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GIANLUCA TORRIERO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio come prescritto dall'art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal 07-04-2016 con cronologico n. 336

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GIANLUCA TORRIERO

La presente deliberazione, decorsi i termini di Legge è eseguibile dal 07-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GIANLUCA TORRIERO

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

San Felice Circeo, li 07-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIANLUCA TORRIERO
